



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E INDIRIZZI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE**

Indice

Art. 1 - Oggetto	_____
CAPO 1	_____
SEZIONE I	_____
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI	_____
Art. 2 - Individuazione	_____
Art. 3 - Regolamenti specifici	_____
Art. 4 - Determinazione aliquote e tariffe	_____
Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	_____
Art. 6 - Facilitazioni concesse alla chiusura al traffico di zone viarie	_____
SEZIONE II	_____
GESTIONE DELLE ENTRATE	_____
Art. 7 - Soggetti responsabili della gestione	_____
Art. 8 - Modalità di pagamento	_____
Art. 9 - Attività di riscontro	_____
Art. 10 - Rimborsi	_____
Art. 11 - Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili	_____
Art. 12 - Rapporti con il contribuente	_____
Art. 13 - Diritto di interpello	_____
Art. 14 - Chiarezza e motivazione degli atti	_____
Art. 15 - Autotutela	_____
Art. 16 - Dilazioni di pagamento	_____
Art. 17 - Sanzioni	_____
SEZIONE III	_____
RISCOSSIONE COATTIVA	_____
Art. 18 - Forme di riscossione	_____
Art. 19 - Procedure	_____
Art. 20 - Abbandono del credito	_____
Art. 21 - Affidatari di servizi tributari	_____
CAPO 2	_____
INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE	_____
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE	_____
Art. 22 - Criteri per la determinazione delle sanzioni	_____
Art. 23 - Sanzioni in materia di ritardati od omessi versamenti	_____
Art. 24 - Modalità pagamento e applicazione riduzione 1/4 della sanzione	_____
Art. 25 - Cause di non punibilità	_____
Art. 26 - La condotta dell'agente	_____
Art. 27 - Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione od omissione	_____
Art. 28 - La personalità del soggetto	_____
Art. 29 - Riduzione della sanzione sproporzionata	_____
Art. 30 - Ravvedimento	_____
Art. 31 - Incremento della sanzione	_____
Art. 32 - Accertamento con adesione	_____
Art. 33 - Accertamento con adesione. Ambito soggettivo	_____
Art. 34 - Accertamento con adesione. Ambito oggettivo	_____
Art. 35 - Accertamento con adesione. Modalità procedurali	_____
Art. 36 - Accertamento con adesione. Ufficio competente	_____

- Art. 37 - Accertamento con adesione. Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio competente _____
- Art. 38 - Accertamento con adesione. Richiesta di chiarimenti dell'ufficio competente _____
- Art. 39 - Accertamento con adesione. Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente _____
- Art. 40 - Accertamento con adesione. Contraddittorio con il contribuente _____
- Art. 41 - Accertamento con adesione. Conclusione del procedimento _____
- Art. 42 - Accertamento con adesione. Modalità di versamento delle somme dovute _____
- Art. 43 - ~~Accertamento con adesione. Pagamenti rateali e prestazione delle garanzie _____~~
- Abrogato
- Art. 44 - Accertamento con adesione. Effetti tributari della definizione _____
- Art. 45 - Vigenza _____
- Art. 46 - Formalità _____

ART. 1 - OGGETTO

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Quelle relative al Capo 2 dettano gli indirizzi applicativi del comma 133 dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, della legge 27.12.1997, n. 449 – art. 50 – nonché dei Decreti legislativi 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, ai quali debbono attenersi i funzionari responsabili del tributo o, comunque, il responsabile dell'ufficio competente al loro accertamento, per la determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa da contestare o da irrogare, a seguito di violazione delle norme disciplinanti l'applicazione dei tributi locali nel territorio di questo Comune.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e nella Legge 27/07/2000 n° 212 (Statuto del Contribuente).

3. Il presente regolamento recepisce le disposizioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. del 15/12/1997 N° 446.

CAPO 1 SEZIONE I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; (1)

ART. 3 - REGOLAMENTI SPECIFICI

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, l'applicazione di ogni singolo tributo è disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente).

ART. 4 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

2. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro la data di approvazione del Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n° 388.

¹ fino a quando non sarà sostituita da tariffa (D.Lgs. 5.2.1997 n. 22).

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

ART. 5 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale nel regolamento riguardante il singolo tributo.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui all'art. 4 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con deliberazione consiliare, salvo diversa determinazione della specifica legge.

ART. 6 - FACILITAZIONI CONCESSE ALLA CHIUSURA AL TRAFFICO DI ZONE VIARIE

1. Quando la realizzazione di opere pubbliche impone la chiusura al traffico di alcune vie o/e piazze per una durata superiore ai sei mesi, il Consiglio, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, può deliberare agevolazioni sui tributi comunali a favore degli esercizi commerciali e artigianali situati all'interno della zona viaria preclusa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono prevedere anche il dimezzamento delle imposte e tasse dovute su base annua con adeguamento della riduzione all'effettivo periodo di ulteriore preclusione sino a giungere alla totale esenzione quando la chiusura supera i dodici mesi.

SEZIONE II GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 7 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni compete alla Ditta appaltatrice cui è stato affidato il servizio, mentre la responsabilità della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico, designato ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 507/93 e dell'art. 11 del D. Lgs. 504/92.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario all'acquisizione delle risorse ai sensi dell'art. 179 del Testo unico 18.8.2000 n. 267.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
- c. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni

di cui al Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e ai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.

ART. 9 - ATTIVITÀ DI RISCONTRO

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo, gestito direttamente dall'Ente, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.

3. Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata possono essere affidate a terzi con convenzione, su proposta motivata del funzionario responsabile.

ART. 10 – RIMBORSI

1. I rimborsi, nei casi in cui risultino somme erroneamente versate dai contribuenti, vengono effettuati entro 90 gg. dalla richiesta o dalla presentazione di ulteriori documenti e chiarimenti richiesti dal funzionario responsabile.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, pena decadenza del diritto al rimborso stesso, entro 60 gg successivi alla scadenza del termine previsto per l'accertamento per omessa comunicazione o accertamento per omesso/parziale versamento dell'imposta relativo all'anno cui si riferiscono le somme da rimborsare.

ART. 11 - GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A CONTROLLO DEI DATI DELLE SUPERFICI IMPONIBILI

1. Nell'ambito dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi il Comune esercita i poteri conferiti dall'art. 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, compresa la possibilità di richiedere le planimetrie dei locali, nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.

2. Nell'avviso di accesso previsto nel secondo comma dell'art. 73 del citato decreto 507 deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l'accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

3. Su richiesta del contribuente deve darsi atto nel verbale delle operazioni delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.

4. Copia del verbale è consegnata al contribuente, che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.

5. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

ART. 12 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia

tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.

3. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

4. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente può essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

ART. 13 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di centottanta giorni.

ART. 14 - CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono indicare:

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

4. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 15 - AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con atto motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso di cui riscontri l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, per esibizione di prova del pagamento regolarmente effettuato.

3. Tenuto conto della giurisprudenza consolidata e delle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria competente, il funzionario responsabile può abbandonare per motivi di economicità, in pendenza di giudizio, la lite iniziata sulla base del criterio della possibilità di soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione Comunale al rimborso delle spese di giudizio, anche mediante revoca dell'atto oggetto della controversia.

Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede di contenzioso.

4. Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

ART. 16 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria certi, liquidi ed esigibili, richiesti con avviso di accertamento, che ancora non hanno acquistato forza di titolo esecutivo per la riscossione coattiva, può essere concessa una dilazione del versamento di quanto dovuto in rate mensili di pari importo, su richiesta dell'interessato attestante i motivi che determinano la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà di pagamento in unica soluzione, secondo quanto il seguente schema:

- fino a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- per importi superiori 6.000,01 fino a un massimo di 48 rate mensili.

2. Quanto dichiarato nella domanda di dilazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità ai sensi del d.p.r. 445/2000 anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

3. La dilazione comporta, a partire dalla seconda rata, l'applicazione degli interessi legali tempo per tempo vigenti alla data di presentazione dell'istanza. Gli interessi sono

calcolati dall'inizio del piano di dilazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo ammontare non può essere inferiore a € 100,00.

5. In caso di impossibilità debitamente documentata per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo il numero delle rate di cui al comma 1, è possibile derogare alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le quarantotto rate mensili.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di sei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di dilazione precedentemente concesso.

7. La procedura di dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

8. La dilazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti dilazioni.

9. Per gli avvisi di accertamento che prevedono la riduzione dell'importo delle sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.

ART. 17 - SANZIONI

1. Per la determinazioni delle sanzioni, fermi restando i limiti massimi stabiliti dalle leggi e, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n° 449 e si applicano le norme di cui al Capo 2 del presente Regolamento «Indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie».

SEZIONE III RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 18 - FORME DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 n. 112 del 13 aprile 1999 qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Le spese di notifica o di spedizione degli atti e l'aggio a favore del concessionario di cui al comma 3 dell'art. 17 del d. Lgs. 112/99 sono poste a carico del contribuente interessato ai sensi dell'art. 1196 del Codice Civile.

3. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n. 639.

ART. 19 - PROCEDURE

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente art. 11.

2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

ART. 20 - ABBANDONO DEL CREDITO

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni e interessi, spese (escluse le spese di notifica e di spedizione) ed altri accessori, non sia superiore all'importo di € 16,53 complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

ART. 21 - AFFIDATARI DI SERVIZI TRIBUTARI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

CAPO 2

INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 22 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente dovuti entro il termine indicato ed intimato nell'atto.

ART. 23 - SANZIONI IN MATERIA DI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione o denuncia o comunicazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, anche se non siano stati effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo, rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica, altresì, in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

4. Le sanzioni previste al comma 1 del presente articolo sono ridotte ad un quinto, se il pagamento del tributo o dell'acconto viene eseguito non oltre i 10 giorni dalla scadenza.

ART. 24 - MODALITÀ PAGAMENTO E APPLICAZIONE RIDUZIONE 1/4 DELLA SANZIONE

1. Il pagamento delle somme oggetto di accertamento per omessa comunicazione, infedele comunicazione può essere effettuato mediante versamento entro 90 giorni dalla data di notifica dell'atto. Se entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria (60 giorni dalla notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, la sanzione irrogata per omessa/infedele comunicazione sarà ridotta a un quarto.

2. La sanzione irrogata per omesso o insufficiente pagamento, di cui all'art. 23 del presente Regolamento non può essere ridotta a un quarto.

ART. 25 - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

1. Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 del D. Lgs. 472/97e successive modifiche ed integrazioni rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni cura tenendo presente che:

- la forza maggiore deve essere provata dal soggetto;
- l'inevitabile ignoranza della legge tributaria si ha quando il contribuente che l'adduca, dimostri di aver fatto quanto in suo potere per evitarla;
- il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione, mentre l'irrogazione della sanzione a carico del terzo, con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente, avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del terzo stesso.

2. Qualora sia intervenuta sentenza declaratoria di amnistia, o di intervenuta prescrizione del reato, o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione, dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre mesi della sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna.

3. Non si procede comunque all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggiore tributo dovuto, quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica.

4. Non sono sanzionabili le violazioni che si traducono in mere inadempienza formali delle norme tributarie senza alcun debito d'imposta ovvero siano dipese da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma tributaria.

ART. 26 - LA CONDOTTA DELL'AGENTE

1. La condotta dell'agente da prendere in considerazione è quella che il funzionario o l'ufficio può conoscere per precedenti rapporti fiscali, nonché per esposizione scritta fattane dall'interessato, anche in sede di produzione di deduzioni difensive, qualora sia applicato l'art. 16 del D. Lgs. 472/97, per l'irrogazione della sanzione, ovvero, su iniziativa di parte, qualora il tipo di sanzione possa attivare le procedure di cui agli artt. 17 e seguenti dello stesso decreto.

ART. 27 - OPERA SVOLTA DAL CONTRIBUENTE PER L'ELIMINAZIONE O L'ATTENUAZIONE DELLE CONSEGUENZE DELLA SUA AZIONE OD OMISSIONE

1. La fattispecie di cui all'oggetto si realizza quando il contribuente, che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 29 (ravvedimento operoso), abbia provveduto nei termini ivi previsti all'incombenza tributaria omessa, o alla regolarizzazione degli errori fatti, e non attivi il ravvedimento operoso per non aver provveduto al pagamento della

sanzione ridotta, contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al pagamento degli interessi moratori.

ART. 28 -LA PERSONALITÀ DEL SOGGETTO

1. La personalità del contribuente ha riguardo anche ai suoi precedenti fiscali.

ART. 29 -RIDUZIONE DELLA SANZIONE SPROPORZIONATA

1. Quando l'ammontare della tassa dovuta dal contribuente – che ometta la presentazione della denuncia o che presenti denuncia infedele, quando gli errori e le omissioni non incidano sulla determinazione del tributo dovuto – è inferiore al doppio del minimo edittale fisso previsto per la sanzione, questa viene ridotta ad un ammontare pari al 50 per cento dell'entità del tributo.

ART. 30 -RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un ottavo del minimo: nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un quinto del minimo: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione o denuncia o comunicazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione o denuncia o comunicazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

4. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.

ART. 31 - INCREMENTO DELLA SANZIONE

1. Allorché il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, come descritta nel 3° comma dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97 e non definita con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione può essere aumentata:

– Sino al 10%, quando l'unica precedente violazione della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore;

- Sino al 20% quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore;
- Sino al 50% quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura accertativa di ammontare superiore.

ART. 32 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449, conformemente ai principi e ai criteri dettati dal D. Lgs. 19.06.1997, n. 218, che ha operato una revisione organica dell'istituto dell'accertamento con adesione del Contribuente diviene necessario prevedere e regolamentare tale istituto nell'ambito di accertamento dei Tributi locali.

2. Le seguenti disposizioni sono applicabili a tutti i Contribuenti e a tutti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

3. L'accertamento con adesione attribuisce all'Ufficio Tributi un più ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il Contribuente, le pretese tributarie.

4. L'attività di accertamento, pertanto, deve essere indirizzata a:

- a. considerare le motivate e documentate ragioni del Contribuente;
- b. verificarne i presupposti soggettivi e oggettivi;
- c. deflazionare il contenzioso tributario;
- d. anticipare la riscossione dei tributi;
- e. conseguire concreti risultati dall'azione di accertamento.

ART. 33 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. AMBITO SOGGETTIVO

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:

- a. le persone fisiche;
- b. le società di persone e gli altri soggetti assimilati (di cui all'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi);
- c. le società di capitali e gli enti soggetti Irpeg (di cui all'art. 87 del Testo Unico delle imposte sui redditi);
- d. gli Enti Pubblici, gli Enti Pubblici territoriali;
- e. tutti i soggetti assoggettabili ai tributi locali, anche quelli costituiti sotto forma di associazioni non riconosciute ai fini delle imposte erariali.

ART. 34 -ACCERTAMENTO CON ADESIONE. AMBITO OGGETTIVO

1. I disposti del D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 si rendono operativi nei riguardi di tutte le modalità di accertamento, nell'ambito di applicazione delle norme previste per ogni singolo tributo, ed in particolare:

- a. dell'avviso di liquidazione;
- b. dell'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà;
- c. dell'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

2. Inoltre si rendono operativi nei riguardi di qualsiasi aspetto dell'accertamento, nell'ambito di applicazione delle norme previste per ogni singolo tributo.

3. L'ambito applicativo predetto si attua attraverso la facoltà decisionale del Funzionario responsabile del singolo tributo, nei casi in cui la normativa ne prevede la nomina, e:

- a. consente un rilevante margine all'azione dell'Ufficio;

b. permette all'Ufficio di dare un immediato e significativo impulso all'inesco del procedimento di adesione.

4. L'accertamento con adesione del Contribuente potrà essere attuato dall'Ente per i tributi previsti:

- a. dall'art. 274 del Testo Unico della Finanza Locale;
- b. dal D. Lgs. 15.11.93 n. 507 e D. Lgs. 28.12.93, n. 566 che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- c. dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- d. dal D. L. 2 marzo 1989 n. 66 convertito, con modificazione nella Legge 24.4.89, n. 144 che disciplina l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- e. dal D. Lgs. 30.12.92, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (con esclusione degli accertamenti riguardanti le aree fabbricabili disciplinati dagli artt. da 12 a 17 del Regolamento I.C.I. approvato con atto del C.C. n. 19/99).

5. La mancata previsione normativa di parametri cui informare l'adesione e l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto, non devono indurre a ritenere che tutte le fattispecie, anche quelle nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, debbano formare obbligatoriamente oggetto di transazione con il contribuente, in quanto, in sede di contraddittorio l'Ufficio deve, nel rispetto dell'attività istituzionale dell'Ente:

- a. operare un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e degli oneri e del rischio della fondatezza di soccombenza di un eventuale contenzioso;
- b. valutare, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rilevatisi illegittimi o infondati.

ART. 35 -ACCERTAMENTO CON ADESIONE. MODALITÀ PROCEDURALI

1. Il procedimento di accertamento con adesione del Contribuente può essere attivato d'ufficio, per iniziativa dell'Ufficio Tributi dell'Ente prima della notifica:

- a. dell'avviso di liquidazione;
- b. dell'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà;
- c. dell'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

2. Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato su istanza del Contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di uno o più atti impositivi, non preceduti dall'invito nella fase istruttoria con le modalità previste per ogni singolo tributo, ed in particolare:

- a. avviso di liquidazione nei casi di ritardati od omessi versamenti diretti;
- b. accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà;
- c. accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

3. Inoltre può essere attivato su istanza del Contribuente nei cui confronti sono stati effettuati:

- a. accessi per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile o oggetto tassabile, con le modalità previste per ogni singolo tributo;
- b. ispezioni per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile o oggetto tassabile con le modalità previste per ogni singolo tributo;
- c. verifiche per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile o oggetto tassabile, con le modalità previste per ogni singolo tributo.

4. In questi casi il Contribuente ha facoltà di richiedere la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

ART. 36 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. UFFICIO COMPETENTE

1. L'Ufficio competente alla definizione degli accertamenti ai fini dei tributi locali è l'Ufficio Tributi, ed in particolare tale definizione è attribuita al Funzionario responsabile del singolo tributo, appositamente nominato nei casi previsti dalla norma.

ART. 37 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMPETENTE

1. L'avvio del procedimento di adesione da parte dell'Ufficio Tributi, si realizza attraverso l'invio al Contribuente di uno specifico invito nel quale dovranno essere necessariamente indicati:

- a. il tributo o i tributi suscettibili di accertamento;
- b. i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- c. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Detto invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire all'accertamento con adesione e non richiede l'osservanza di particolare modalità.

3. Tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 è opportuno che l'Ufficio nell'invitare il Contribuente si attenga ai seguenti principi:

a. l'invito al Contribuente deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

b. nell'invito devono essere esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio, per garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al Contribuente un'immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio;

c. la partecipazione del Contribuente al procedimento non è obbligatoria, per cui l'eventuale mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile, ferma restando, ovviamente la potestà dell'Ente di procedere alla notifica, di uno o più atti impositivi, ed in particolare l'avviso di liquidazione nei casi di ritardati od omessi versamenti diretti; l'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà; l'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia;

d. l'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà, in quanto la stessa in tutti i casi è lasciata alla valutazione dell'ufficio che dovrà, pertanto, tenere conto:

- delle proprie esigenze e capacità operative;
- dei termini di decadenza dell'azione di accertamento;

e. la mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al Contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'atto impositivo, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.

ART. 38 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RICHIESTA DI CHIARIMENTI DELL'UFFICIO COMPETENTE

1. L'eventuale richiesta di chiarimento, opportunamente motivata dall'Ufficio con le modalità previste per ogni singolo tributo, avente ad oggetto la determinazione induttiva dell'applicazione della tassazione su immobili, aree e qualsiasi altra materia imponibile o

oggetto tassabile, costituisce anche invito al Contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

2. La richiesta di chiarimenti, dovrà contenere:
 - a. il tributo, o i tributi suscettibili di accertamento induttivo;
 - b. i periodi d'imposta suscettibili di accertamento induttivo;
 - c. il giorno e il luogo della comparizione, che sarà fissato tenendo conto dei tempi ragionevolmente necessari per la risposta del Contribuente e il relativo esame, con la precisazione che la stessa potrà essere differita per motivate esigenze, purché tempestivamente segnalate.

ART. 39 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il Contribuente al quale sono stati notificati, uno o più atti impositivi, non preceduti dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria con le modalità previste per ogni singolo tributo, ed in particolare:

- a. avviso di liquidazione nei casi di ritardati od omessi versamenti diretti;
- b. accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà;
- c. accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

2. Ovvero, quando nei confronti del Contribuente sono stati effettuati:

- a. accessi per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile oggetto tassabile, con le modalità previste per ogni singolo tributo;
- b. ispezioni per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile oggetto tassabile, con la modalità previste per ogni singolo tributo;
- c. verifiche per gli immobili, per le aree e per qualsiasi materia imponibile oggetto tassabile, con le modalità previste per ogni singolo tributo.

3. In tutti questi casi il Contribuente ha la possibilità di attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza in carta libera di accertamento con adesione.

4. L'istanza del Contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante:

- a. consegna diretta al Protocollo del Comune;
- b. avvalendosi del servizio postale.

5. Si deve inoltre considerare che:

- a. l'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'atto impositivo notificato innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, tenendo conto anche della sospensione feriale, dal 1^a agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742;

- b. l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione;

- c. la presentazione dell'istanza da parte del Contribuente produce, in via preliminare, l'effetto di sospendere i termini, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza del Contribuente per effettuare:

- l'impugnazione dell'atto impositivo notificato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

- il pagamento dei tributi accertati, previsto dalle disposizioni normative di ogni singolo tributo;

- per l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati, che potrà essere effettuato dall'Ente successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

6. Inoltre preclude al Contribuente di beneficiare, in caso di impugnazione dell'atto, della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate.

7. L'ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal Contribuente a seguito della notifica dell'atto impositivo, deve procedere:

a. alla formulazione allo stesso dell'invito a comparire, senza seguire particolari formalità;

b. l'invito sarà spedito ad un qualsiasi recapito indicato dal Contribuente nell'istanza di accertamento con adesione, limitandosi ad indicare il giorno e il luogo in cui il Contribuente o il suo rappresentante si deve presentare per l'instaurazione del contraddittorio, in quanto gli elementi costitutivi dell'atto impositivo sono già contenuti nell'avviso notificato.

8. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento per l'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso e secondo i criteri già riportati, l'idoneità degli elementi forniti dal Contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

ART. 40 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE

1. La fase del contraddittorio con il Contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione e, quindi, l'Ufficio in detta sede dovrà:

a. redigere per ciascun incontro una sintetica verbalizzazione con la quale deve essere dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal Contribuente e delle motivazioni addotte;

b. precisare, nel verbale, se il Contribuente è rappresentato, presso l'Ufficio, da un procuratore generale o speciale come previsto dall'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, acquisendo copia della procura che dovrà essere necessariamente acquisita agli atti del procedimento.

ART. 41 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

a. con la redazione di un atto scritto di definizione. L'Ufficio, ai fini operativi, dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, deve redigere, in duplice esemplare, l'atto di accertamento con adesione del Contribuente.

L'atto deve essere sottoscritto dal Contribuente o da un suo procuratore generale o speciale, dal Funzionario responsabile del singolo tributo, appositamente nominato nei casi previsti dalla norma. L'atto deve contenere:

– l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, sarà in particolare evidenziato quanto dichiarato dal Contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio;

– la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;

– la liquidazione delle altre somme eventualmente dovute in dipendenza della definizione;

b. con il perfezionamento della definizione, tenendo presente che ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate, in quanto, la medesima, come espressamente previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione

dell'atto, delle intere somme dovute, o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

2. Il Contribuente, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo, e in caso di pagamento rateizzato della prima rata, deve far pervenire anche a mezzo di un suo incaricato, presso l'Ufficio Tributi, la quietanza o l'attestazione di pagamento.

L'Ufficio, prende in carico i predetti documenti e rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione al Contribuente.

ART. 42 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione del Contribuente, deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione:

a. mediante versamento diretto dell'intera somma dovuta, da effettuarsi presso la Tesoreria dell'Ente oppure presso il Concessionario della riscossione oppure sull'apposito conto corrente postale;

b. mediante versamento rateale in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, da effettuarsi presso la Tesoreria dell'Ente oppure presso il Concessionario della riscossione oppure sull'apposito conto corrente postale;

c. mediante versamento rateale in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute sono superiori € 5.164,57, da effettuarsi presso la Tesoreria dell'Ente oppure presso il Concessionario della riscossione oppure sull'apposito conto corrente postale;

d. sul modello del versamento dovrà essere riportato il tributo per il quale è corrisposta la somma e l'anno di imposta singolarmente per ogni annualità definita.

ART. 43 -ACCERTAMENTO CON ADESIONE. PAGAMENTI RATEALI E PRESTAZIONE DELLE GARANZIE

ARTICOLO ABROGATO

ART. 44 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE. EFFETTI TRIBUTARI DELLA DEFINIZIONE

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'accertamento con adesione:

a. non è soggetto a impugnazione da parte del Contribuente;

b. non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nell'ipotesi di:

– nuovi elementi sopravvenuti, in base ai quali è possibile accertare una base imponibile su cui applicare il tributo, superiore al cinquanta per cento della base imponibile definita in sede di accertamento con adesione;

– accertamento parziale definito in sede di accertamento con adesione;

– azione di accertamento esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale non gestite in forma societaria, alle quali partecipa il Contribuente nei cui confronti è intervenuta la definizione.

2. Per quanto concerne le altre sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, è necessario operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi:

a. il tributo oggetto dell'adesione, nel qual caso si rende applicabile la riduzione delle sanzioni nella misura di un quarto previsto dalle disposizioni vigenti per ogni singolo tributo; in ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative ad ogni singolo tributo;

b. il contenuto della dichiarazione, nel qual caso si rende applicabile la riduzione nella misura di un quarto del minimo previsto dalle disposizioni vigenti per ogni singolo tributo; in ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative ad ogni singolo tributo;

c. la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, nel qual caso, non essendoci diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione;

d. qualora la violazione determini l'applicazione di sanzioni per omesso o parziale versamento o comunque relative alla liquidazione dell'imposta o tassa non trova applicazione alcuna riduzione di sanzioni.

ART. 45 - VIGENZA

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore con l'esecutività del presente atto.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ART. 46 - FORMALITÀ

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, l'amministrazione provvederà a tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'atto così come previsto dal 2° comma, art. 52 del D.Lgs. 1571271997 n° 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Approvato con deliberazione C.C. n.25 del 22/02/2001

Modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 01/03/2005

Modificato con deliberazione C.C. n.18 del 20/04/2021